

portamento dell'operatore, dopo aver vagliato la situazione di fatto in cui questi ha dovuto agire.

4. In caso di smarrimento di una licenza d'importazione, è lecito che la do-

manda di annullamento dell'obbligo d'importare e di restituzione della cauzione venga presentata dopo la scadenza del termine di validità della licenza.

Nel procedimento 158-73

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno, nella causa dinanzi ad esso pendente fra

E KAMPPMEYER, con sede in Amburgo,

e

EINFUHR UND VORRATSTELLE FÜR GETREIDE UND FUTTERMITTEL, con sede in Francoforte sul Meno,

domanda vertente sull'interpretazione del regolamento della Commissione 10 luglio 1970 n. 1373, che stabilisce modalità comuni di applicazione per il regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e dei certificati di fissazione anticipata relativi a prodotti agricoli soggetti ad un regime di prezzo unico (GU 20 luglio 1970, n. L 158, pag. 1),

LA CORTE,

composta dai signori: R. Lecourt, presidente; M. Sørensen, presidente di Sezione; R. Monaco, J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, H. Kutscher e C. Ó Dálaigh (relatore), giudici;

avvocato generale: J. P. Warner,  
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

## SENTENZA

## In fatto

Gli antefatti, l'oggetto della domanda e le argomentazioni delle parti hanno dato luogo alla seguente relazione d'udienza:

## I — Gli antefatti ed il procedimento

1. L'attrice nella causa di merito, una ditta importatrice di Amburgo, otteneva, in data 15 giugno 1972, il rilascio da parte della convenuta nella causa principale di una licenza d'importazione, relativa a 2 000 tonnellate di crusca di frumento/pellets, la cui validità scadeva il 31 ottobre 1972.

Essa in primo luogo si serviva di questa licenza per partite di un ammontare complessivo di 820 960 kg, indi il 17 ottobre la trasmetteva, con lettera raccomandata, alla ditta Peterson's Havenbedrijf NV, con sede in Rotterdam, che doveva importare una penultima partita di 66 460 kg.

Immediatamente dopo lo sdoganamento, la ditta Peterson doveva spedire a mezzo espresso la licenza alla ditta Bachmann di Brema, onde potesse aver luogo l'importazione dell'ultima partita.

In data 24 ottobre, l'attrice richiamava l'attenzione della ditta Peterson sull'appropinquarsi della data di scadenza del termine di validità della licenza e sull'obbligo per la ditta Bachmann di effettuare, in tempo utile, l'importazione della parte restante.

La Peterson, dopo aver fatto iscrivere, in data 19 ottobre, una partita die 63 960 kg sulla licenza, il 25 ottobre la rispediva mediante lettera ordinaria alla ditta Bachmann, ma questo documento non è mai giunto a destinazione. L'attrice, ritenendolo smarrito, ha a questo punto (16 novembre 1972) richiesto alla convenuta il rilascio di un duplicato.

La convenuta nella causa principale, dopo aver rilasciato tale duplicato, dichiarava la perdita della cauzione depositata, per un importo di 11 408,66 DM, sostenendo che l'importazione risultava, rispetto alle previsioni, inferiore di 1 039 040 kg. Essa assumeva che, a mente dell'art. 15, n. 4 del regolamento della Commissione n. 1373/70, lo smarrimento di un titolo non costituisce affatto un caso di forza maggiore, che un duplicato non autorizza l'importazione, e che il rischio di smarrimento del titolo ricade sul beneficiario. La cauzione versata dall'attrice le veniva restituita in proporzione alle quantità importate, e l'ammontare corrispondente alle quantità non importate veniva dichiarato incamerato.

2. Nella presente controversia trovano applicazione le seguenti disposizioni:

Il regolamento del Consiglio 13 giugno 1967 n. 120, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, all'art. 12, n. 1, prescrive che ogni importazione di cereali nella Comunità è subordinata alla presentazione di una licenza rilasciata agli importatori dagli Stati membri. Il rilascio di tale titolo è subordinato a sua volta alla costituzione di un deposito cauzionale che garantisca l'impegno di importare durante il periodo di validità del titolo; si ha incameramento totale o parziale della cauzione se l'operazione non è realizzata entro tale termine o se è realizzata solo parzialmente.

La Commissione ha adottato alcune disposizioni d'attuazione col regolamento 10 luglio 1970, n. 1373, il quale stabilisce che una licenza di importazione autorizza ed obbliga ad importare una quantità netta di merce durante il periodo di validità di tale licenza.

L'art. 15 dispone che in caso di perdita del titolo, può essere rilasciato un duplicato, il quale però non può essere usato per le operazioni d'importazione.

Infine, se per causa di forza maggiore, l'importazione non può venire effettuata nel periodo di validità del titolo, l'art. 18, n. 1 dispone che lo Stato membro emittente può decidere, su domanda del titolare della licenza, l'annullamento dell'obbligo d'importare e la restituzione del deposito cauzionale.

Le parti erano discordi sui punti, se l'obbligo di importare venga meno a causa dello smarrimento del documento, se il duplicato costituisca un titolo o serva unicamente alla liquidazione della cauzione sulla base di quanto risulta dalle attestazioni doganali, ed inoltre se costituisca caso di forza maggiore lo smarrimento del documento.

3. L'attrice nella causa principale, avverso la decisione della convenuta nella causa di merito ha proposto ricorso dinanzi al Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno, che a sua volta, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, ha sospeso il giudizio e deferito alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

I — Se il combinato disposto degli artt. 2, 1° comma, cap. 1, e 15, 4° comma, del regolamento n. 1373/70 della Commissione delle Comunità europee si debba interpretare nel senso che, in caso di smarrimento della licenza d'importazione, non solo si estingue il diritto ad effettuare l'importazione, ma viene pure meno l'obbligo d'importare che incombe al titolare della licenza, motivo per cui la cauzione va restituita, oppure lo smarrimento del documento comporta la semplice estinzione del diritto, ma lascia intatto l'obbligo d'importare, il che consente l'eventuale incameramento della cauzione.

II — a) Se lo smarrimento della licenza costituisca un caso di forza maggiore ai sensi dell'art. 18 del regolamento n. 1373/70 della

Commissione delle Comunità europee.

b) Se, spendendo una licenza d'importazione mediante lettera ordinaria, l'operatore economico si sia attenuto al criterio di diligenza che egli deve seguire nello svolgimento della sua attività sul territorio comunitario.

c) Se sia ammesso presentare una domanda a norma dell'art. 18, 1° comma, del regolamento n. 1373/70 della Commissione delle Comunità europee, anche dopo la scadenza della validità della licenza.

4. La domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta nella cancelleria della Corte il 7 agosto 1973.

L'attrice nella causa principale e la Commissione delle Comunità europee hanno presentato osservazioni scritte in forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della CEE.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II — Le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 dello statuto della Corte di giustizia della CEE

a) *Sulla prima questione deferita dal Verwaltungsgericht*

*Ad avviso della Commissione*, il duplicato costituisce un mezzo di prova che garantisce all'interessato unicamente la restituzione della cauzione corrispondente ai quantitativi importati, ma non può in nessun caso produrre gli stessi effetti dell'originale.

La Commissione non ritiene che l'obbligo di importare sia così strettamente connesso con il diritto di importare da estinguersi con questo, e che a questo punto la cauzione non trovi più né una

ragione d'essere né una giustificazione e vada quindi restituita.

Invero la perdita, da parte del titolare della licenza, del diritto d'importare, connesso con l'impegno che egli ha assunto, non comporta affatto l'estinzione del rapporto giuridico. Un esempio ci è fornito dal fatto che, a norma dell'art. 15 del regolamento n. 1373/70, quando l'impegno d'importare non è adempiuto nei termini, l'esistenza di questo rapporto giuridico implica la perdita della cauzione.

La copia della licenza rilasciata al richiedente non costituisce il concretarsi di per sé di un diritto o di un obbligo d'importare di cui essa giustificerebbe l'esistenza, ma un mezzo di prova il cui smarrimento non incide direttamente sulla posizione giuridica dell'interessato.

La teoria secondo cui il titolo dà una veste concreta al diritto ed all'impegno di importare, in modo che l'esistenza di quest'ultimo sia subordinata all'esistenza stessa di questo documento, non consente di risolvere in maniera plausibile i casi più frequenti di smarrimento della licenza.

A mo' d'esempio, nel caso in cui il titolare non riesca a ritrovare il documento, benché quest'ultimo certamente rimanga ancora nell'ambito del suo possesso, tale teoria provocherebbe l'estinzione di tutti i diritti insiti nel titolo e la soppressione del prelievo stabilito nel documento stesso.

L'intestataro del titolo, del resto, può sua sponte rinunciare al diritto d'importazione trasmettendo detto documento a terzi; egli non si svincola con ciò dal suo impegno d'importare. In conformità all'art. 3 del regolamento n. 1373/70, quest'obbligo continua a gravare sul titolare, benché egli non abbia più né il diritto, né la possibilità di servirsi di detto titolo.

La Commissione sostiene che, in caso di smarrimento, le cose non dovrebbero andare diversamente.

Il vero nocciolo della questione consiste nell'accertare se la cauzione vada restituita o resti incamerata. Il titolare di

una licenza che l'ha smarrita viene a trovarsi nella stessa situazione di colui che, benché possieda sempre la licenza, non ha più la merce, in quanto ad esempio, essa è andata distrutta.

La Commissione propone quindi di risolvere il quesito nel senso che:

- lo smarrimento dell'esemplare n. 1 della licenza d'importazione rilasciata al richiedente non implica l'automatizzata estinzione né del diritto all'importazione che è insito nel documento stesso, né dell'impegno d'importare che al primo si ricollega.
- il principio secondo cui la cauzione resta incamerata in tutto o in parte se l'importazione non è stata effettuata nei termini stabiliti, trova altresì applicazione nell'ipotesi di smarrimento del certificato.

*L'attrice nella causa principale* sostiene che il problema dello smarrimento della licenza non è definitivamente risolto da alcun regolamento.

L'art. 15 del regolamento n. 1373/70 non accenna affatto alle conseguenze giuridiche sostanziali che lo smarrimento del titolo produce. Detto articolo stabilisce soltanto le norme di procedura. Perciò, non si può dedurre «a contrario», dall'ultimo capoverso del n. 4 — il quale si limita a disporre che il duplicato non è valido per le operazioni d'importazione (in quanto la sua sola ragione d'essere è quella di sostituire l'originale a riprova dell'importazione già effettuata) — che sussista l'obbligo d'importare.

L'art. 2, n. 1, secondo cui il titolo autorizza ed obbliga ad importare, in caso di smarrimento del documento pone l'importatore in un vicolo cieco: l'originale non autorizza ad importare giacché l'importatore non ne può più disporre, e il duplicato non autorizza nemmeno ad importare, giacché l'art. 15, n. 4, lo vieta. Tuttavia, poiché diritto ed obbligo risultano essere strettamente connessi, essi vengono meno contemporaneamente. Ne consegue che la cauzione va restituita, in quanto la sua funzione consiste soltanto

nel garantire l'impegno, cioè l'adempimento dell'obbligo.

L'attrice nella causa principale sostiene che si può tuttavia limitare il principio della restituzione al caso in cui lo smarrimento del documento non è da attribuirsi a negligenza dell'importatore.

L'attrice conclude quindi nel senso che lo smarrimento d'una licenza d'importazione, per lo meno nell'ipotesi in cui l'importatore non si è reso responsabile di detto smarrimento, comporta non soltanto la perdita del diritto d'importare, ma altresì dell'impegno di eseguire l'importazione, con questo risultato che il deposito cauzionale deve essere restituito. Il problema del se lo smarrimento sia dovuto o meno alla negligenza dell'importatore è di competenza del giudice nazionale.

*b) Sulle ulteriori questioni deferite dal Verwaltungsgericht*

La Commissione richiama l'attenzione, in primo luogo, sul principio generale secondo cui la cauzione resta incamerata in proporzione alla quantità che non si è potuta importare entro il termine.

L'applicazione del regime d'eccezione di cui all'art. 18 si presta a talune obiezioni.

La causa di forza maggiore trova applicazione pratica soltanto laddove, ad esempio, essendo andate a male le merci, non si è potuta effettuare l'importazione nei termini stabiliti. L'art. 15, nel concedere all'interessato il rilascio di un duplicato invece di un secondo certificato equivalente all'originale, disciplina in maniera definitiva la materia senza possibilità di eccezioni di sorta. Altrimenti si darebbe il via a gravi speculazioni sui prelievi prefissati, od anche allo «smarrimento» della licenza da parte del titolare che desideri di poter eccepire il caso di forza maggiore.

Cionondimeno, la Commissione riconosce che l'attuale testo del regolamento n. 1373/70 lascia altresì adito ad una interpretazione meno rigida, secondo cui l'art. 15, n. 4, non contiene in sé alcun divieto cogente di applicare il regime

d'eccezione contemplato per il caso di forza maggiore, e nell'art. 18 non è insito l'esplicito divieto di annoverare lo smarrimento del documento tra i casi di forza maggiore.

Tuttavia è necessario almeno che tutte le condizioni perché sussista la causa di forza maggiore siano soddisfatte senza possibilità di dubbio, secondo la definizione datane dalla giurisprudenza della Corte, cause 4-68 (Schwarzwaldmilch GmbH/Einfuhr und Vorratsstelle für Fette), Raccolta 1968, pag. 497, e 11-70 (Internationale Handelsgesellschaft mbH/Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel), Raccolta 1970, pag. 1125).

La Commissione ritiene che la causa di forza maggiore ricorra soltanto qualora circostanze anormali, indipendenti dalla volontà dell'importatore, abbiano impedito che l'importazione si effettuasse entro il termine stabilito e tale circostanza «malgrado la migliore buona volontà» potesse essere evitata «solo a costo di sacrifici sproporzionati» (sentenze sopra indicate).

La Commissione osserva infine che la domanda diretta a far riconoscere la sussistenza d'un caso di forza maggiore può ancora essere proposta dopo la scadenza del termine di validità della licenza. Invero, il problema consiste nell'accertare quale debba essere l'intervallo massimo tra il momento in cui si verifica l'impossibilità d'importare e quello in cui la domanda viene presentata, una volta che il titolare si è reso definitivamente conto di non poter più rispettare tale termine. L'intervallo dev'essere molto breve, perché l'ufficio competente possa ancora decidere sulla base di informazioni il più possibile recenti e facilmente controllabili, ed affinché nessun dubbio possa sussistere sull'impossibilità di rispettare il termine, onde evitare ogni eventuale speculazione.

La Commissione propone quindi di risolvere la questione nel senso che:

— il testo del regolamento n. 1373/70 non esclude in maniera radicale la

possibilità di ulteriormente approfondire se i casi in cui il termine stabilito per l'importazione non si sia potuto rispettare, a causa dello smarrimento della licenza di importazione, possano considerarsi come casi di forza maggiore.

- sempreché la cosa non dia luogo ad abusi, la domanda diretta a far riconoscere la sussistenza d'un caso di forza maggiore può venir depositata dopo lo spirare del termine di validità del titolo d'importazione.

L'attrice nella causa di merito osserva che la Corte ha dovuto risolvere fino a quel momento, con riferimento all'art. 18, soltanto fattispecie in cui l'impossibilità di importare si riferiva direttamente alla merce.

L'art. 18 non enumera le diverse circostanze che costituiscono forza maggiore. Le sentenze della Corte non ne hanno circoscritto la nozione all'impossibilità assoluta. Secondo questa giurisprudenza, lo smarrimento della licenza, nei limiti in cui esso non sia imputabile all'importatore, costituisce di per sé un caso di forza maggiore.

Secondo l'attrice, la tesi secondo cui un operatore economico si attiene al criterio di diligenza cui egli deve conformarsi solo spendendo la licenza mediante lettera raccomandata, andrebbe accolta soltanto se detta prassi fosse da considerarsi corrente e la spedizione a mezzo raccomandata costituisse una garanzia contro lo smarrimento della lettera.

Non si può imputare al rappresentante dell'attrice d'aver agito secondo la prassi seguita dalle autorità nazionali competenti, tanto più che la Corte ha lasciato queste ultime libere nella scelta dei mezzi e delle forme da applicare per trasmettere al richiedente la licenza, causa 61-72, (Mij PPW Internationaal NV/Hoofprodukschap voor Akkerbouwprodukten), Raccolta 1973, pag. 301).

A norma delle convenzioni e dei regolamenti nazionali ed internazionali, lo scopo della spedizione a mezzo raccomandata si riduce al fatto che lo smarrimen-

to dell'oggetto della spedizione conferisce un diritto limitato a proporre, in un giudizio contro le poste, una domanda di risarcimento o di garanzia, ed altresì al fatto che la ricevuta di deposito o di recapito consente di provare nei confronti di chiunque che la spedizione è avvenuta o è giunta a destinazione. Ne discende che la lettera raccomandata è considerata dalle poste, durante il tragitto, alla stregua di una lettera ordinaria.

Infine, l'attrice nella causa principale fa osservare che è sufficiente che l'amministrazione sia informata dell'impossibilità di effettuare l'importazione, in modo da poter rettificare le proprie previsioni sull'andamento del mercato, e restituire la cauzione. Dato che la domanda di proroga può essere presentata anche dopo lo scadere del termine di validità stabilito *ab initio*, a *fortiori* si deve ammettere che la domanda d'annullamento dell'impegno ad importare può, essa pure, essere presentata dopo lo spirare del termine di validità. La domanda non può essere differita *ad infinitum*, ma comunque ciò non accade nel caso di smarrimento del documento, in quanto la domanda di rilascio del duplicato costituente la prova delle importazioni già effettuate ha l'effetto di mettere al corrente l'amministrazione dell'evento che implica l'estinzione dell'impegno d'importare e la restituzione della cauzione.

L'attrice nella causa di merito propone quindi di risolvere la seconda questione nel senso che:

- lo smarrimento non colposo della licenza costituisce un caso di forza maggiore ai sensi dell'art. 18;
- l'importatore usa la diligenza che deve spiegare un operatore economico nello svolgimento della sua attività sul territorio comunitario, anche spendendo una licenza d'importazione mediante lettera ordinaria;
- la domanda di cui all'art. 18 può essere presentata anche dopo la scadenza della validità della licenza.

Preso atto della relazione d'udienza riferita nelle pagine precedenti, si è passati alla fase orale il 27 novembre 1973.

L'attrice nella causa principale è stata rappresentata dalla sig.ra Barbara Festge, unitamente al dott. Fritz Modest, entrambi del foro di Amburgo, e la Com-

missione delle Comunità europee dal suo consigliere giuridico sig. Peter Kalbe, in qualità di agente.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 13 dicembre 1973.

## In diritto

- <sup>1</sup> Con ordinanza 27 giugno 1973, registrata in cancelleria il 7 agosto 1973, il Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno ha deferito alla Corte di giustizia, a norma dell'art. 177 del trattato, varie questioni circa l'interpretazione del regolamento n. 1373/70 della Commissione del luglio 1970, che stabilisce modalità comuni d'applicazione per il regime dei titoli d'importazione e di esportazione e dei certificati di fissazione anticipata relativi a prodotti agricoli soggetti ad un regime di prezzo unico (GU n. L 158 del 20 luglio 1970, pag. 1).

La controversia di merito verte sull'incameramento di una cauzione, per l'importo corrispondente ai quantitativi di crusca non importati dall'attrice a seguito dello smarrimento di una licenza d'importazione spedita in plico non raccomandato. L'amministrazione ritiene che l'evento non costituisca caso di forza maggiore, giacché il rischio dello smarrimento incombe al titolare della licenza.

- <sup>2</sup> Il 13° considerando del regolamento di base 120/67 del Consiglio del 13 giugno 1967 (GU n. 117 del 19 giugno 1967, pag. 2269) relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, recita: «... le autorità competenti devono essere poste in grado di seguire in permanenza il movimento degli scambi onde poter valutare l'evoluzione del mercato e applicare eventualmente le misure necessarie ...».

L'art. 12 dello stesso regolamento stabilisce che «tutte le importazioni e le esportazioni comunitarie ... sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione o di esportazione rilasciato dagli Stati membri. ... Il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di un deposito cauzionale che garantisca l'impegno di importare o di esportare durante il periodo di validità del titolo e che resta acquisito in tutto o in parte se l'operazione non è realizzata entro tale termine o se è realizzata solo parzialmente».

## Sulla prima questione

- 3 Si domanda in primo luogo se il combinato disposto dell'art. 2, n. 1, 1° capoverso, e dell'art. 15, n. 4 del regolamento n. 1373/70 CEE della Commissione vada interpretato nel senso che lo smarrimento della licenza d'importazione implica non solo la decadenza dal diritto di importare, ma parimenti l'estinzione dell'obbligo di compiere l'operazione, il che comporta la restituzione della cauzione, oppure se si debba ritenere che, in caso di smarrimento della licenza d'importazione, viene meno il diritto d'importare, per contro permane l'obbligo di effettuare l'operazione, il che implica l'incameramento della cauzione.
- 4 L'art. 2, n. 1 del regolamento d'applicazione n. 1373/70 stabilisce che «... il titolo d'importazione ... autorizza ed obbliga ... ad importare ... la quantità netta del prodotto designata durante il periodo di validità di esso titolo ...»

L'art. 15, n. 2 dispone che «lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato alla presentazione della prova ... per l'importazione, dell'espletamento delle formalità doganali».

Il n. 4 dello stesso articolo recita: «In casi di perdita del titolo o dell'estratto, gli organismi emittenti possono, a titolo eccezionale, rilasciare all'interessato un duplicato di detti documenti ... I duplicati non possono essere presentati per le operazioni d'importazione».

A norma del n. 2 dell'art. 16 «se l'obbligo di importare o di esportare non è adempiuto, il deposito cauzionale è incamerato».

Tuttavia l'art. 18, n. 1 recita: «Se, per causa di forza maggiore, l'importazione o l'esportazione non può essere effettuata nel periodo di validità del titolo, lo Stato membro emittente decide, su domanda del titolare, l'annullamento dell'obbligo di importare o di esportare e quindi lo svincolo del deposito cauzionale oppure la proroga della validità del titolo per il periodo ritenuto necessario in relazione alle circostanze addotte».

- 5 Da tali disposizioni risulta che il sistema di cauzioni ha lo scopo di garantire l'effettuazione delle importazioni e delle esportazioni per le quali sono state richieste le licenze, onde consentire sia alla Comunità che agli Stati membri di avere una visione esatta del futuro andamento degli scambi.

Posto che gli Stati membri, in virtù dell'art. 12 del regolamento di base n. 120/67, devono rilasciare licenze d'importazione o di esportazione a chiunque ne faccia richiesta, ogni previsione per il futuro sarebbe priva di senso se le licenze non vincolassero i titolari ad effettuare le relative operazioni.

Nel sistema istituito dal regolamento d'applicazione n. 1373/70, che si ispira ai principi del regolamento di base n. 120/67, gli operatori economici vengono dispensati dagli obblighi loro incombenti solo nel caso in cui l'operazione d'importazione o di esportazione non abbia potuto venir effettuata durante il periodo di validità della licenza a causa di eventi di forza maggiore.

- 6 Si deve quindi rispondere sul primo punto che l'art. 2, n. 1 e l'art. 15, n. 4, del regolamento n. 1373/70 della Commissione non implicano che lo smarrimento di una licenza di importazione comporta l'estinzione automatica dell'obbligo di importare che sorge con il rilascio della licenza.

Sulla prima parte della seconda questione

- 7 Nella prima parte della seconda questione si solleva il problema del se lo smarrimento di una licenza costituisca evento di forza maggiore ai sensi dell'art. 18 del regolamento n. 1373/70 della Commissione.
- 8 La nozione di forza maggiore non ha la stessa portata nei vari settori del diritto e nelle varie sfere d'applicazione. Il senso di detta nozione va determinato in funzione del substrato giuridico che sta alla base della situazione controversa. Per questo motivo la nozione di forza maggiore contenuta nel regolamento litigioso va interpretata tenendo conto della natura particolare dei rapporti di diritto pubblico tra importatori ed amministrazione nazionale nonché delle finalità dello stesso regolamento.

Da dette finalità nonché dalle positive disposizioni dei regolamenti di cui trattasi risulta che la nozione di forza maggiore non si limita all'impossibilità assoluta.

- 9 Nell'interesse pubblico è necessario che le previsioni circa l'andamento delle importazioni in ogni Stato membro siano quanto più possibile esatte, il che rende plausibile il versamento di una cauzione come condizione per ottenere una licenza d'importazione; tale esigenza deve conciliarsi con la necessità, essa pure rispondente al pubblico interesse, di non ostacolare l'interscambio con obblighi eccessivamente rigidi.

Il rischio di incameramento della cauzione costituisce uno stimolo per gli importatori che hanno ottenuto una licenza ad osservare l'obbligo d'importare, il che serve a fornire esatte previsioni sull'andamento delle importazioni, dati che l'interesse generale dimostra essere indispensabili.

Ne consegue che — in linea di massima — l'importatore che ha esercitato la normale diligenza non è più vincolato dall'obbligo di importare se eventi estranei gli impediscono di effettuare l'operazione nel termine prescritto.

- 10 Si deve dunque rispondere alla prima parte della seconda questione che lo smarrimento della licenza d'importazione rappresenta un caso di forza maggiore ai sensi dell'art. 18 del regolamento n. 1373/70 se tale evento si è verificato nonostante le precauzioni prese dal titolare della licenza, il cui comportamento può considerarsi improntato a normali criteri di prudenza e di diligenza.

#### Sulla seconda parte della seconda questione

- 11 Si chiede inoltre se un operatore che agisce con la normale diligenza abbia preso le precauzioni necessarie allo svolgimento della propria attività nella sfera comunitaria spendendo una licenza per posta ordinaria.
- 12 La questione mira a far stabilire un parametro per determinare il grado di diligenza da usarsi da parte dell'operatore prudente ed accorto.

Nel silenzio della legge comunitaria, rientra nella competenza del giudice nazionale stabilire se, tenuto conto delle circostanze specifiche, un operatore abbia o meno esercitato la normale diligenza.

Non si tratta di interpretare, ma di applicare la legge, compito riservato al giudice nazionale.

- 13 Si deve quindi rispondere che spetta al giudice nazionale competente stabilire, dopo aver vagliato la situazione di fatto in cui ha dovuto agire l'operatore, se il suo comportamento è stato improntato alla normale diligenza.

### Sulla terza parte della seconda questione

- 14 Si chiede infine se sia lecito che una domanda a norma dell'art. 18, n. 1 del regolamento n. 1373/70 venga presentata dopo la scadenza del periodo di validità della licenza.
- 15 Le disposizioni dell'art. 18, n. 1 riguardano la richiesta di proroga della scadenza della licenza nonché la domanda di annullamento dell'obbligo di importare o di esportare e di restituzione della cauzione.

Lo stesso numero stabilisce espressamente che tale proroga può essere concessa dopo la scadenza della validità della licenza, però tace per quel che riguarda la richiesta d'annullamento e di restituzione della cauzione.

Poiché lo smarrimento può verificarsi poco prima della scadenza della validità della licenza, l'importatore potrebbe trovarsi nell'impossibilità obiettiva di presentare tale domanda entro il termine di cui sopra. D'altro canto l'importatore può anche venir a conoscenza dell'evento dopo la data di scadenza.

Nel silenzio della legge, è logico che la domanda possa venir presentata dopo la scadenza della validità della licenza.

- 16 La terza parte della seconda questione va dunque risolta affermativamente;

### Sulle spese

- 17 Le spese esposte dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non danno luogo a rifusione e nei confronti delle parti nel processo di merito il presente procedimento presenta il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta di pronunciarsi sulle spese.

Per questi motivi,

letti gli atti di causa,  
sentita la relazione del giudice relatore,  
sentite le osservazioni orali dell'attrice nella causa di merito e della Commissione,  
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,  
visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, in specie l'art. 177,

visto il regolamento (CEE) della Commissione 10 luglio 1970, n. 1373, in specie gli artt. 2, n. 1 e 15, nn. 4 e 18,  
 visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea, in specie l'art. 20,  
 visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee;

LA CORTE,

pronunziandosi sulle questioni sottoposte dal Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno, con ordinanza 27 giugno 1973, afferma per diritto:

1. L'art. 2, n. 1 e l'art. 15, n. 4 del regolamento n. 1373/70 della Commissione vanno intesi nel senso che lo smarrimento della licenza d'importazione implica l'automatica estinzione dell'obbligo di importare che nasce con il rilascio della licenza.
2. Lo smarrimento della licenza d'importazione rappresenta un caso di forza maggiore ai sensi dell'art. 18 del regolamento n. 1373/70 se si è verificato nonostante le precauzioni prese dal titolare della licenza, il cui comportamento può considerarsi improntato a normali criteri di prudenza e di diligenza.
3. Spetta al giudice nazionale competente stabilire, dopo aver vagliato la situazione di fatto in cui ha dovuto agire l'operatore, se il suo comportamento è stato improntato alla normale diligenza.
4. È logico che una domanda presentata a norma dell'art. 18, n. 1 del regolamento n. 1373/70 sia formulata anche dopo la scadenza della validità della licenza.

Lecourt	Sørensen	Monaco	
Mertens de Wilmars	Pescatore	Kutscher	Ó Dálaigh

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 30 gennaio 1974.

Il cancelliere  
 A. Van Houtte

Il presidente  
 R. Lecourt